

Mise. Due pareri

Le spese di ricerca classificate con l'Oic

Alessandro Sacrestano

■ Doppio intervento del ministero dello Sviluppo economico su **Pmi** e **startup innovative**.

Con la nota protocollo 562754 del 29 dicembre scorso il ministero dello Sviluppo economico si è pronunciato sulla correttezza della procedura secondo cui un'impresa ha attestato la sussistenza della soglia del 15% del rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo e il maggiore tra il valore e il costo della produzione, dichiarando che tale rapporto è stato effettuato prendendo in considerazione anche le spese di R&S capitalizzate nella voce brevetti tra le immobilizzazioni dello stato patrimoniale oltre che quelle iscritte nella voce costi per servizi del conto economico.

Il Mise ha preso come riferimento l'Oic 24, secondo cui «i costi sostenuti per la ricerca di base sono costi di periodo e sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti» mentre «i costi di sviluppo» possono essere «capitalizzati nell'attivo patrimoniale». Pertanto, ai fini della questione controversa, è necessario separare le spese relative alla ricerca di base da quelle relative allo sviluppo. Non essendo più prevista la voce co-

sto di ricerca nell'attivo, l'Oic 24 ha ribadito che il discrimine per individuare la ricerca di base si fonda sulla necessità che il prodotto e processo cui la ricerca si riferisce siano già individuati e definiti, mentre il costo della ricerca di base è sostenuto in un momento precedente. Nella definizione di costo di sviluppo, invece, si ricomprende il risultato dell'applicazione della ricerca di base. A questi parametri, quindi, bisognerà fare riferimento al fine di computare correttamente il limite del rapporto del 15 per cento.

Con un'altra nota (protocollo 513 del 2 gennaio), il ministero si è pronunciato anche sulla equiparazione di un brevetto ornamentale al concetto di privativa industriale contenuto all'articolo 4 del Dln. 3/2015 utile al perseguimento della qualifica di Pmi o startup innovativa. Al quesito il Mise dà risposta negativa, ricordando che i titoli di proprietà industriale individuati dalla norma sono esclusivamente: il brevetto per invenzione; il brevetto per nuova varietà vegetale; la topografia di prodotto a semiconduttori registrata. Il «brevetto per modello ornamentale» non è quindi contemplato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

